

# Comune di Montorso Vicentino

## Piano di Classificazione Acustica

### REGOLAMENTO EDILIZIO

#### Variazioni ed integrazioni conseguenti all'approvazione del Piano di Classificazione Acustica

*Omissis*

#### **Articolo 105 - REQUISITI ACUSTICI**

Gli edifici devono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che i livelli sonori degli eventuali rumori da essi immessi negli edifici circostanti non superino i valori compatibili con la destinazione di questi ultimi.

Gli edifici e gli impianti in essi installati devono essere progettati e realizzati in modo che i livelli sonori non superino nei locali di emissione e nei locali disturbati i valori compatibili con al loro destinazione d'uso.

I livelli sonori non devono eccedere nei locali di emissione occupati da persone, 80 dB (A) o comunque i diversi valori consentiti dalla tecnologia attuale.

Le coperture degli edifici devono essere progettate e realizzate in modo che i livelli sonore dei rumori generati nei locali sottostanti dalla grandine e dalla pioggia non superino i valori compatibili con la destinazione d'uso dei locali medesimi.

Le singole parti delle pareti perimetrali esterne degli alloggi devono avere indici di valutazione, dedotti da misure di laboratorio del potere fonoisolante, non inferiori ai seguenti :

|   |      |
|---|------|
| - parti opache                                      | 40dB |
| - parti trasparenti, complete di telai e cassonetto | 25dB |
| - griglie e prese d'aria                            | 20dB |

Le pareti perimetrali interne degli alloggi devono avere indici di valutazione dedotti da misure in opera dell'isolamento acustico o da misure di laboratorio del potere fono isolante, non inferiori ai seguenti:

|  | misure in<br>opera | misure in<br>laboratorio |
|--|--------------------|--------------------------|
| - pareti volte verso locali destinati alla<br>circolazione orizzontate e verticale | 36dB               | 40dB                     |
| - pareti volte verso altri alloggi   | 42dB               | 47dB                     |
| - pareti volte verso locali destinati ad   |                    |                          |

attività artigiane, commerciali, industriali e comunque tali da poter arrecare disturbi sonori

47dB

53dB

Il livello sonoro in un alloggio non deve superare 70 dB (A), allorché sul pavimento finito dell'alloggio sovrastante venga azionato un generatore di calpestio normalizzato.

Il livello sonoro in un alloggio, allorché il rumore è generato da uno degli impianti o dei dispositivi o degli apparecchi esterni all'alloggio ed installati nell'edificio, non deve superare 35 dB (A) se essi sono privati, 30 dB (A) se essi sono comuni.

#### Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

Il territorio comunale è suddiviso nelle Classi secondo le definizioni contenute nella tabella 2 allegata al D.P.C.M. 01 marzo 1991.

La suddivisione del territorio è evidenziata nella Tavola allegata al Piano di Classificazione Acustica.

I valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq) relativi alle classi di riferimento sono evidenziate nella tabella:

|  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| "Classe I <sup>a</sup> - Aree particolarmente protette                     | 50 dB diurno | 40 dB notturno |
| "Classe II <sup>a</sup> Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale | 55 dB diurno | 45 dB notturno |
| "Classe III <sup>a</sup> Aree di tipo misto                                | 60 dB diurno | 50 dB notturno |
| "Classe IV <sup>a</sup> Aree di intensa attività umana                     | 65 dB diurno | 55 dB notturno |
| "Classe V <sup>a</sup> Aree prevalentemente industriali                    | 70 dB diurno | 60 dB notturno |

I livelli sonori massimi ammissibili sono misurati con la strumentazione e secondo le modalità di misura del rumore fissate nell'allegato B del citato D.P.C.M. 01 marzo 1991.

#### Fasce di transizione

|  |                      |                        |
|--|----------------------|------------------------|
| Fasce di transizione tra le Classi I <sup>a</sup> e IV <sup>a</sup> di 50 ml.  | da 50 a 65 dB diurno | da 40 a 55 dB notturno |
| Fasce di transizione tra le Classi I <sup>a</sup> e V <sup>a</sup> di 100 ml.  | da 50 a 70 dB diurno | da 40 a 60 dB notturno |
| Fasce di transizione tra le Classi III <sup>a</sup> e V <sup>a</sup> di 50 ml. | da 60 a 70 dB diurno | da 50 a 60 dB notturno |

Nelle fasce di transizione i limiti massimi del livello sonoro equivalente variano in modo lineare tra quelli delle classi separate.

#### Emissioni sonore da attività temporanee

Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione fissati dalla Classificazione Acustica, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Nel dispositivo del provvedimento di autorizzazione si prescriveranno caso per caso le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

*Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti nelle zone definite in Classe I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup>, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 15.00; nelle zone definite in Classe III<sup>a</sup> e IV<sup>a</sup> e V<sup>a</sup> è consentito dalle ore 8.00 alle ore 19.00.*

*L'accensione dei fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale.*

*L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio, nelle zone definite in Classe I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup>, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 15.00; nelle zone definite in Classe III<sup>a</sup> e IV<sup>a</sup> e V<sup>a</sup> è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00.*

*Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente nelle zone definite in Classe III<sup>a</sup> e IV<sup>a</sup> e V<sup>a</sup> dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 15.00.*

*Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe come sagre o fiere, in qualunque zona si svolgano, sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.*

*Possono essere concesse deroghe ai divieti ed alle prescrizioni, su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato contenente la descrizione puntuale degli interventi proposti per attuare comunque le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi.*

#### Controlli e sanzioni amministrative

*Il Comune, avvalendosi delle strutture dell'ARPAV, svolge l'attività di controllo affinché siano rispettati i limiti fissati dal Piano di Classificazione Acustica e dalle Norme vigenti in materia di inquinamento acustico.*

*Il Comune, nel caso di violazione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed alle Norme vigenti in materia di inquinamento acustico, applica le sanzioni previste dall'articolo 10 della Legge n°447/1995 e dall'articolo 8 della Legge Regionale n°21/1999*

#### Fondo comunale

*Una quota parte delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni è destinato a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti dai piani medesimi.*